



COMUNE DI GANDOSSO - BG
Area amministrativa/contabile
Determina n. 80 Del 06.05.2014

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER 'ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' A SVOLGERE LAVORO DI NATURA OCCASIONALE CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 16.06.2009, con il quale si nominava il sottoscritto responsabile dei servizi comunali;

PREMESSO che in base all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003, modificato dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro Fornero), gli Enti Locali possono avvalersi di prestazioni lavorative accessorie di natura meramente occasionale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 70, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), per "*prestazioni di lavoro accessorio*", si intendono "*le attività di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare*".

ATTESO che in seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro **in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.**

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

- aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di **specifiche figure di prestatori** (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e - per l'anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, **per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;**
- aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare *qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale* purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

DATO ATTO che alla luce delle modificazioni apportate alla normativa i prestatori che attualmente possono accedere al lavoro occasionale sono:

- **pensionati**
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;



- **studenti nei periodi di vacanza**

sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito** cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

- **lavoratori in part-time**

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- **altre categorie di prestatori**

inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Attenzione: il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente ([Circolare INPS n. 49/2013](#)).

- **I prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

CONSIDERATO che i vantaggi sono i seguenti:

- Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
- Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o



inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

ATTESO che:

- Che si rende necessario coadiuvare il personale dell'Ufficio Tecnico attualmente in forza a codesto Ente (operatori ecologici) per lo svolgimento di pulizia strade e attività connesse, giardinaggio, manutenzione patrimonio immobiliare, edifici, strade, parchi e monumenti;
- Che per tale implementazione si ritiene necessario utilizzare i prestatori sopra elencati secondo le disposizioni della normativa;

CONSIDERATO che:

- il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva comunque da un accordo tra le parti e pertanto il committente ed il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i "buoni", di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione effettuata;
- il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni lavoro", il cui valore nominale è pari a € 10,00 (Euro dieci/00), comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL (pari al 7%) per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso (pari al 5%), al concessionario INPS per la gestione del servizio;

PRESO ATTO, pertanto, che rispetto ad ogni singolo buono lavoro, il corrispettivo netto della prestazione a favore del prestatore è pari a € 7,50 (Euro sette/50);

DATO ATTO che i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2014, 5.050 € nette (6.740 € lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti;

PRECISATO che le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2014, 2.020 € nette (2.690 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 €.

DATO ATTO che:

- L'attivazione dei lavori occasionali dovrà avvenire tramite avviso pubblico e conseguente domanda da parte degli interessati;
- Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza e pertanto il personale sarà chiamato in base alle necessità dell'Ente Comunale ed in relazione all'attività da svolgere ed alle attitudini dei prestatori;
- Che l'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e l'avvio delle chiamate sarà a discrezione dell'Ente Comunale e subordinata alla normativa di riferimento;

DATO ATTO altresì che, in attuazione a quanto in premessa si provvederà con successivo provvedimento all'assunzione di specifico impegno di spesa a favore dell'INPS per l'acquisto dei



“buoni lavoro”, incaricando il Responsabile del servizio per l’attivazione della procedura di acquisizione dei voucher presso l’INPS;

CHE per effettuare l’anzidetta selezione questo settore ha predisposto l’avviso pubblico, corredato dallo schema di domanda;

RITENUTO necessario approvare apposito avviso, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune per 8 giorni consecutivi, che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole sulla copertura finanziaria;

RICHIAMATO l’art. 25 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI INDIRE** l’allegato avviso pubblico per “ACQUISIZIONE DISPONIBILITA” a svolgere lavoro di natura occasionale con pagamento mediante buoni lavoro (voucher) per attività pulizia strade e attività connesse, che dovrà essere pubblicato all’albo pretorio dal 06 Maggio 2014 al 13 Maggio 2014;
- 2. DI DARE ATTO** che le domande destinate all’Ufficio Tecnico dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno giovedì 15 Maggio 2014;
- 3. DI DEMANDARE** a successivo atto l’assunzione di regolare impegno di spesa per l’acquisto presso l’INPS dei voucher lavoro necessari;
- 4.** Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L.78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, nr.102.

Gandosso addì 06.05.2014

Il Responsabile del Servizio
(Maffi rag.Gianpietro)

IL RAGIONIERE COMUNALE



Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Gandosso, 06.05.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

Il presente atto viene pubblicato all'albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Gandosso,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro